


**“INCENTIVAZIONI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI E ALL’USO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”**

BANDO 2008

	<p>Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse II “Sostenibilità” Attività II.1.1 “Produzione di energie rinnovabili” Attività II.1.3 “Efficienza energetica”</p>
---	--	--

1. Riferimenti normativi

- 1) Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013;
- 2) Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- 3) Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- 4) Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- 5) Regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004, dal Regolamento (CE) n. 1857/2006, dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 e s.m.i.;
- 6) Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (De minimis);
- 7) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
- 8) Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013;
- 9) Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;
- 10) Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 – 8312 del 03/03/08, con la quale sono stati approvati i contenuti generali della misura ed è stata definita la relativa dotazione finanziaria;
- 11) Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 – 8478 del 27/03/08 con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria inizialmente destinata agli interventi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale precedente.

2. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili le imprese e loro consorzi – identificate dai codici ATECO 2007 risultanti dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda come riportati nell'Allegato 3 al presente bando, con riferimento al codice primario dell'unità produttiva dove si realizza l'intervento – che esercitano attività finalizzata alla produzione di beni e/o servizi e che intendono incrementare il livello di efficienza energetica, avviare la produzione di energia da fonti rinnovabili o aumentare la produzione di energia derivante da tali fonti.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste anche le grandi imprese nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore ad 1 MWp, nonché di impianti di cogenerazione di potenza superiore a 5 MWe e di realizzazione di interventi sui propri processi produttivi che consentono il risparmio annuo di 1000 tonnellate di CO₂ equivalente immesse in atmosfera.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono identificate dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 dell'1.10.2004).

L'impresa può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. La domanda può riguardare una sola unità operativa. La proposta progettuale può comunque avere ad

oggetto un intervento coordinato ed integrato di efficienza energetica (linea A) e di produzione di energia da fonti rinnovabili (linea B).

L'impresa, in dipendenza della sua localizzazione nel territorio piemontese ovvero in base a valutazioni di opportunità o convenienza, potrà optare per una delle tipologie di agevolazione previste al successivo paragrafo 8. In particolare, le imprese localizzate in aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale (cc.dd. aree 87/3/c)¹ possono optare per la tipologia 1 b) oppure – se ritenuta più adeguata – per la tipologia 2 (aiuti a finalità ambientale) o per la tipologia 3 (aiuti in regime di de minimis, fermo restando il limite di 200.000,00 € sul triennio finanziario). Le imprese localizzate al di fuori delle aree 87/3/c, invece, possono optare per la tipologia 1 a), se PMI, oppure – se ritenuta più adeguata – per la tipologia 2 (aiuti a finalità ambientale) o per la tipologia 3 (aiuti in regime di de minimis, fermo restando il limite di 200.000,00 €, limitato a 100.000,00 € per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, sul triennio finanziario). Le grandi imprese possono optare fra la tipologia 1 b) (se localizzate in area 87/3/c), ovvero per le tipologie 2 e 3, ma limitatamente alle categorie di investimenti tassativamente indicate al secondo capoverso del presente paragrafo.

3. Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese e loro consorzi in qualità di titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento rispetto ai beni oggetto dell'investimento.

Il richiedente, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dell'impianto, deve effettuare una corretta manutenzione dello stesso, assicurandone le migliori condizioni di esercizio e impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'opera stessa, alle persone e alle cose circostanti.

Il richiedente, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione

ovvero

- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, realizzati fruendo dell'agevolazione²

quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale (o dell'individuata area c.d. 87.3.c) o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa.

¹ Si tratta di limitate, particolari sub aree comunali, corrispondenti a specifiche sezioni censuarie (cioè ripartizioni del territorio comunale utilizzate in occasione del censimento generale della popolazione 2001) il cui elenco è rinvenibile al recapito www.regione.piemonte.it/industria; tale elenco sarà progressivamente integrato con l'indicazione puntuale delle strade e dei numeri civici inclusi in ogni sezione censuaria e con una georeferenziazione.

² Tale disposizione non impedisce la sostituzione, durante il quinquennio, di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione della tecnologia, a condizione che l'impianto produttivo risulti dotato di impianti o attrezzature tecnologicamente più evoluti ma con funzionalità analoghe a quelle dei beni sostituiti per obsolescenza

4. Ambito territoriale

Gli investimenti devono essere realizzati in una sede aziendale regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Piemonte.

5. Iniziative ammissibili

La misura promuove investimenti destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente mediante la razionalizzazione dei consumi energetici e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono esclusi gli interventi che siano meramente finalizzati a consentire all'impresa di conformarsi agli standard prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale o contenuti nei singoli provvedimenti autorizzativi o afferenti all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

Sono altresì esclusi gli interventi che comportano un peggioramento del quadro emissivo complessivo relativamente alle emissioni di polveri fini (PM10) e ossidi di azoto (NOx) riferito all'unità produttiva.

Non sono ammissibili a finanziamento reti di teleriscaldamento civile.

Non sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione progetti di investimento di ammontare inferiore a 50.000 €.

La misura si articola in due linee di intervento:

- Linea A: interventi mirati a incrementare l'efficienza energetica dei processi produttivi e degli involucri edilizi (rif. Attività II.1.3 del POR).
- Linea B: interventi finalizzati ad avviare la produzione di energia da fonti rinnovabili o aumentare la quota di energia prodotta da tali fonti negli impianti esistenti (rif. Attività II.1.1 del POR).

5.a Linea A

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi idonei a realizzare un miglioramento significativo dell'efficienza energetica nelle unità operative delle imprese.

Tale miglioramento deve comportare un indice energetico globale di 1,5 kWh/ € investito in termini di risparmio annuo di energia primaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa linea i seguenti interventi:

- 1) applicazione di processi intrinsecamente più efficienti;
- 2) installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento e basse emissioni³;

³ Ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01) gli aiuti ambientali agli investimenti a favore della cogenerazione saranno considerati compatibili, a condizione che: (a) l'unità di cogenerazione sia conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 32 del 6.2.2007, pag. 183); (b) una nuova unità di cogenerazione permetta di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE e della decisione 2007/74/CE; (c) il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentano di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

- 3) installazione di macchinari caratterizzati da una più elevata efficienza energetica;
- 4) miglioramento dei livelli prestazionali degli involucri edilizi esistenti;
- 5) realizzazione di involucri edilizi con elevate prestazioni energetiche;
- 6) adozione di sistemi ad elevato rendimento per il miglior utilizzo di risorse esistenti e per la riduzione del fabbisogno di climatizzazione degli ambienti, anche attraverso l'installazione di impianti di trigenerazione;
- 7) realizzazione di sistemi di sfruttamento della geotermia a bassa entalpia nel rispetto dei requisiti fissati dallo "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con D.C.R. n. 98 -1247 dell'11 gennaio 2007 e pubblicato sul BUR n. 6 dell'8 febbraio 2007.

5.b Linea B

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati ad avviare la produzione di energia da fonti rinnovabili o aumentare la quota di energia prodotta da tali fonti negli impianti esistenti diretti al soddisfacimento di quota parte del proprio fabbisogno energetico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa linea i seguenti interventi:

- 1) realizzazione di impianti di potenza superiore ad 500 kW alimentati a biomassa ad elevata efficienza e ridotto impatto ambientale, secondo i criteri che saranno approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale;
- 2) installazione di impianti per lo sfruttamento del biogas che utilizzano componentistica affidabile e di elevata efficienza;
- 3) installazione di sistemi solari termici, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi innovativi di sfruttamento dell'energia solare a bassa e media temperatura e sistemi di concentrazione;
- 4) installazione di sistemi fotovoltaici ivi compresi quelli che utilizzano celle a film sottile di terza generazione, componentistica avanzata, celle di silicio cristallino ad elevata efficienza e sistemi di concentrazione, collocati sulle strutture edilizie esistenti;
- 5) installazione di impianti eolici, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi innovativi per lo sfruttamento di tale risorsa e quelli mini-eolici ad asse verticale e soluzioni innovative per l'inserimento strutturale e paesistico;
- 6) realizzazione di sistemi innovativi di produzione di idrogeno da fonte rinnovabile e di accumulo dell'energia sotto forma di idrogeno;
- 7) installazione di sistemi di celle a combustibile per generazione stazionaria ad elevata affidabilità e durata;
- 8) realizzazione di impianti idroelettrici, secondo i criteri che saranno approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

6. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione, revoca dell'agevolazione del presente bando sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

7. Tempi di realizzazione e inizio lavori

Gli interventi finanziati dalla presente misura devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di ammissione all'agevolazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente misura esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Nel caso in cui il progetto di investimento sia finanziato ai sensi del Regolamento (CE) 1628/2006 inerente agli aiuti a finalità regionale concessi nelle aree 87.3.c, i lavori relativi al progetto di investimento devono iniziare dopo che Finpiemonte S.p.A. ha confermato per iscritto all'impresa che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando.

Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature, macchinari e impianti, esclusi gli studi preliminari di fattibilità. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo, l'intero progetto non è ammissibile.

8. Tipologia e entità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato, integrato (ove consentito dal massimale dell'equivalente sovvenzione lordo – E.S.L.) da un contributo in conto capitale (contributo a fondo perduto).

Al momento della presentazione della domanda di accesso all'agevolazione il proponente dovrà indicare a quale delle seguenti tipologie di agevolazione intende accedere, secondo la classificazione di seguito specificata.

TIPOLOGIA 1; di cui:

1 A – Regolamento (CE) 70/2001: Investimenti al di fuori delle aree 87.3. c

Piccole imprese:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 75% con fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 2.500.000,00) e 25% con fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 15% ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull'ammontare totale delle spese ammissibili) e con il limite massimo di € 150.000,00.

Medie imprese:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 50% con fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 2.500.000,00) e 50% con fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 7,5% ESL (calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili) e con il limite massimo di € 200.000,00.

Le suddette agevolazioni verranno concesse nell'ambito della disciplina aiuti di Stato a favore delle PMI, secondo il seguente regolamento:

- Regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004, dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 e s.m.i..

Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente ad investimenti (rientranti nelle categorie di spesa riportate nel paragrafo 9) nei casi di creazione di un

nuovo stabilimento, di ampliamento di uno stabilimento esistente o di avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento⁴.

1 B – Regolamento (CE) 1628/2006: Investimenti localizzati nelle aree 87.3.c

Piccole imprese:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 75% fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 2.500.000,00) e 25% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 30% ESL (calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili) e con il limite massimo di € 150.000,00.

Medie imprese:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 50% fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 2.500.000,00) e 50% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20% ESL (calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili) e con il limite massimo di € 200.000,00.

Grandi imprese:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 50% fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 2.500.000,00) e 50% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10% ESL (calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili) con il limite massimo di € 300.000,00.

Per le imprese di qualsiasi dimensione attive nel settore dei trasporti il massimale è pari al 10% ESL.

Le suddette agevolazioni verranno concesse nell'ambito del Regolamento (CE) n 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale applicabile esclusivamente nelle aree 87.3.c localizzate nella Regione Piemonte ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 28/11/2007 C(2007) 5618 def. relativa all'aiuto di Stato n. 324/2007 il cui elenco è stato pubblicato in GUUE dell'11 aprile 2008, p.4.

Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente ad investimenti (rientranti nelle categorie di spesa riportate nel paragrafo 9) nei casi di costruzione di un nuovo stabilimento, di estensione di uno stabilimento esistente, di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al

⁴ Ai sensi del paragrafo 9 sono escluse le categorie di spesa nello stesso non espressamente indicate, quali le spese di acquisto di terreni e fabbricati.

cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente⁵.

TIPOLOGIA 2 - Aiuti di stato a finalità ambientale

Piccole, Medie e Grandi imprese:

Tali agevolazioni verranno concesse nell'ambito della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01). Pertanto, il limite dell'agevolazione, in termini di ESL, è calcolato applicando le percentuali riportate nella tabella sottostante al valore dei sovraccosti così determinato:

- a) costi di investimento supplementari (*c.d. sovraccosti*) necessari per conseguire un livello di protezione ambientale più elevato rispetto a quello richiesto dagli standard comunitari, nazionali o regionali ove più rigorosi;
- b) negli interventi finalizzati al risparmio energetico, i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie, nazionali o regionali ove più rigorose. Il calcolo di tali sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:
 - la parte dell'investimento direttamente connessa col risparmio energetico deve essere individuata conformemente ai seguenti punti:
 - ✓ se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente
 - ✓ in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti, nazionali o regionali ove più rigorose) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame;
 - la presenza di un livello di risparmio energetico superiore alle norme applicabili deve essere individuata conformemente al punto seguente:
 - ✓ i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie, nazionali o regionali ove più rigorose. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie, nazionali o regionali ove più rigorose non sono ammissibili;
- c) nel caso di involucri a basso consumo energetico i sovraccosti corrispondono alla differenza di costo tra l'edificio proposto ed un altro analogo che, nello stesso sito, soddisfi i requisiti di prestazione energetica imposti dagli standard comunitari, nazionali o regionali ove più rigorosi. Sarà altresì considerato ammissibile il costo

⁵ Cfr. vedi nota precedente.

- dell'impiantistica innovativa a servizio dell'edificio proposto (pannelli solari termici, pompa di calore, sonde geotermiche...);
- d) nel campo delle energie rinnovabili, i sovraccosti corrispondono di regola ai costi supplementari sostenuti dall'impresa rispetto ai costi inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia;
 - e) con riferimento agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili gli aiuti di Stato possono essere giustificati in assenza di norme comunitarie obbligatorie, nazionali o regionali ove più rigorose, che prescrivano la quota di energia da fonti rinnovabili per singola impresa;
 - f) gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili;
 - g) nel caso di cogenerazione ad alto rendimento i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento;
 - h) nel caso di teleriscaldamento energeticamente efficiente⁶ i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all'investimento di riferimento⁷.

Nell'ambito del risparmio energetico, in ogni caso, i sovraccosti devono essere calcolati al netto di eventuali incentivazioni in conto produzione (per esempio, certificati verdi) e al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa e produzioni accessorie aggiuntive. Per il calcolo dei vantaggi anzidetti si fa riferimento ai primi tre anni di vita dell'impianto, nel caso di PMI, ai primi quattro anni, nel caso di grandi imprese che non fanno parte del Sistema EU CO2 Emission Trading e ai primi cinque anni nel caso di grandi imprese che fanno parte del Sistema EU CO2 Emission Trading. Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'intervento quando è possibile dimostrare che il tempo di ammortamento di questo intervento non supera i tre anni.

Nel campo delle energie rinnovabili i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento oggetto di agevolazione.

Nel caso di cogenerazione ad alto rendimento i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento oggetto di agevolazione.

⁶ La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01) definisce il teleriscaldamento energeticamente efficiente il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione 2007/74/CE. Inoltre la medesima Disciplina considera compatibili gli aiuti ambientali al teleriscaldamento energeticamente efficiente purchè conducano a un risparmio di energia primaria e che:

a) l'operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulti in un risparmio di energia primaria, oppure

b) l'investimento sia inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

⁷ La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01) non si applica agli investimenti infrastrutturali nel settore del teleriscaldamento nella misura in cui a questi non sono applicabili le disposizioni in materia di risparmio energetico di cui alla sezione 3.1.5 della disciplina medesima.

Nel caso di teleriscaldamento energeticamente efficiente i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento oggetto dell'agevolazione.

Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente a investimenti (rientranti nelle categorie di spesa riportate nel paragrafo 9) rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

I massimali di aiuto applicabili ai sovraccosti in termini di ESL, sono i seguenti:

	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Aiuti a favore delle energie rinnovabili	80%	70%	60%
Aiuti per il risparmio energetico	80%	70%	60%
Aiuti alla cogenerazione	80%	70%	60%
Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente (alimentato con fonti rinnovabili di energia o cogenerazione) ⁸	80%	70%	60%
Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente con fonti di energia convenzionali	70%	60%	50%

Nel rispetto dei massimali così calcolati, potrà essere concessa la seguente agevolazione:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi dell'investimento (rientranti nelle categorie riportate nel paragrafo 9), così composto: 75% con fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 2.500.000,00) e 25% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento dei massimali ESL sopradeterminati, con il limite massimo di € 150.000,00 per le piccole imprese, € 200.000,00 per le medie e € 300.000,00 per le grandi imprese.

TIPOLOGIA 3 - Aiuti 'de minimis'

Piccole, medie e grandi imprese:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 75% fondi regionali a tasso zero (fino a un massimo di € 1.000.000,00) e 25% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20% ESL calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili di cui al paragrafo 9.

Le suddette agevolazioni verranno concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (De minimis)⁹.

⁸ Massimali applicabili nel caso in cui gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell'impianto di teleriscaldamento e gli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente sono alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione ai sensi dei punti 3.1.6 e 3.1.7 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01).

⁹ Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 € (in ESL: equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa (100.000,00 € per imprese attive nel settore del trasporto su strada). Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione potenzialmente spettante in base al

9. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- I) spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- II) spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione energetica o, in assenza di linee guida regionali, redazione dell'attestato di qualificazione energetica degli involucri edilizi con elevate prestazioni energetiche;
- III) fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;
- IV) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;
- V) eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti o all'integrazione degli involucri con le strutture esistenti.

Le spese tecniche di cui ai punti I e II sono ammissibili fino ad un importo massimo del 5% calcolato con riferimento alle voci di spesa sopraindicate.

I beni acquisiti tramite locazione finanziaria non sono ammissibili alle agevolazioni del bando.

Non sono altresì ammissibili le spese di acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto né investimenti finalizzati all'efficienza energetica su mezzi e attrezzature di trasporto.

I criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili sono pubblicati sul sito internet delle Direzioni Regionali Attività produttive e Ambiente e di Finpiemonte S.p.A.

10. Divieto di cumulo

L'intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali o regionali. Esso è tuttavia cumulabile (nei limiti dell'E.S.L. consentita per tali tipologie di investimenti) con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concessi a sostegno degli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica. In ogni caso si specifica che, in applicazione dell'art. 2, c. 152 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, dal 1 gennaio 2009, l'agevolazione non sarà più cumulabile con i certificati verdi, fatte salvi casi specifici eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di interventi che usufruiscono di altre forme di agevolazione contributiva o finanziaria sarà considerata ammissibile unicamente la quota parte di investimento non coperta dalla detrazione fiscale.

L'intervento agevolativo, nel rispetto delle "condizioni per la cumulabilità di incentivi" (art. 9 del D.M. 19.02.2007), è inoltre cumulabile con le "tariffe incentivanti" e il "premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia" previsti dal D.M. 19.02.2007 pubblicato su GURI n. 45 del 23 febbraio 2007.

11. Modalità applicative

11.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

presente bando con altre agevolazioni in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Le domande sono presentate (in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) a Finpiemonte S.p.A.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

In occasione della pubblicazione del bando, previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/, sarà possibile effettuare il download del "Manuale utente" contenente le indicazioni per compilare correttamente la domanda. Il Manuale contiene anche tutte le indicazioni necessarie per effettuare la procedura di accreditamento e di georeferenziazione dell'intervento nel sistema geografico regionale.

A partire dalle ore 9.00 del 10 giugno 2008 gli utenti, previo accreditamento, potranno inserire le coordinate geografiche dell'intervento e i dati principali dell'impresa proponente.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando (Allegato 1), compilate in ogni parte ed inviate per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/.

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico, le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, tramite: (a) raccomandata A/R da inviare a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione; (b) corriere espresso da consegnare a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino; per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte S.p.A.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili. Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegata le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 25 giugno 2008.

Per la tipologia 1A – Regolamento 70/2001: investimenti al di fuori delle aree 87.3.c, in conseguenza della scadenza del Regolamento (CE) 70/2001, fissata al 31 dicembre 2008, le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 16.00 del 12 settembre 2008.

Per la tipologia 1B - Regolamento (CE) 1628/2006: investimenti localizzati nelle aree 87.3.c, in considerazione del fatto che le aree 87.3.c definite a soppressione graduale (phasing out)¹⁰ non sono più ammissibili agli aiuti a finalità regionale a far data dal 1 gennaio 2009, le domande dei soggetti che intendono realizzare il proprio investimento in una delle suddette aree a soppressione graduale (phasing out) potranno essere presentate entro e non oltre le ore 16.00 del 12 settembre 2008.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

¹⁰ Ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 come meglio identificate dalla Decisione della Commissione Europea del 28/11/2007 C(2007) 5618 def. relativa all'aiuto di Stato n. 324/2007 il cui elenco è stato pubblicato in GUUE dell'11 aprile 2008, p. 4.

a. il progetto, composto da elaborati grafici e documentali, approfondito ad un livello di dettaglio che consenta la piena valutazione delle soluzioni proposte e fornisca gli elementi necessari per la corretta individuazione del regime di aiuti richiesto. In particolare, il progetto deve contenere una relazione tecnico – economica, conforme al modello di cui all’Allegato 2, che illustri le finalità dell’iniziativa e giustifichi con adeguato dettaglio gli elementi contenuti nella scheda tecnica, evidenziando esplicitamente:

1. le caratteristiche tecnologiche dell’intervento;
2. il calendario delle attività e della loro durata con espressa indicazione dei termini di inizio e fine lavori (diagramma di Gantt);
3. il vantaggio energetico connesso all’iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata annualmente e/o di energia prodotta da fonti rinnovabili;
4. la riduzione delle emissioni di CO₂ equivalente ottenibile annualmente;
5. la vita utile dell’intervento;
6. gli effetti positivi su altre politiche regionali (a titolo esemplificativo: uso delle acque, qualità dell’aria, tutela del suolo ...);
7. le ricadute socio economiche dell’iniziativa, evidenziando il numero di persone coinvolte nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione;
8. la normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale che si intende applicare e/o superare;
9. i calcoli relativi ai costi di investimento ammissibili quali definiti al paragrafo 8, *Tipologia 2 – Aiuti di stato a finalità ambientale* del bando ed effettuati secondo lo schema di cui all’allegato 4¹¹ (solo per gli interventi che fanno riferimento al regime di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente).

Il progetto deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, e deve recare altresì l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

11.2 Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti all’istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza della fotocopia del documento d’identità, ecc.).

b) Ammissibilità/Legittimazione:

- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione d’impresa, ecc.);
- tipologia e localizzazione dell’investimento/progetto coerenti con le disposizioni del bando;

¹¹ Tale Allegato del bando viene messo a disposizione dei beneficiari in formato elettronico sul sito www.regione.piemonte.it/industria per il calcolo automatizzato dei sovraccosti inerenti ogni singola tipologia di investimento ambientale: risparmio energetico, energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento.

- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini previsti dal bando e la validità temporale del POR;
- compatibilità/coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate (settori economici ammissibili, divieto di cumulo con altre agevolazioni, rispetto del limite de minimis, ecc.);
- rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione (solo per la linea A).

c) Merito:

- idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto/investimento;
- qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle disposizioni del bando;
- ricadute ed impatti attesi sul beneficiario coerenti con la finalità della misura (riduzione consumi di energia da fonti non rinnovabili, riduzione emissioni, riduzione costi di produzione a parità di prodotto – solo per la linea A; ricadute socio-economiche, incremento produzione energia da fonti rinnovabili, riduzione impatti negativi sull'ambiente, eventuali sinergie con altri strumenti e programmi d'intervento regionale – solo per la linea B);
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento
- economicità dell'intervento (rapporto tra costi di investimento e riduzione media annua di emissioni inquinanti - solo per la linea A).

d) Sostenibilità finanziaria:

- capacità finanziaria del soggetto proponente;
- istruttoria del merito di credito.

Finpiemonte S.p.A. procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità. Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità/legittimazione di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, Finpiemonte S.p.A. si avvale di un Comitato di Valutazione composto da rappresentanti della Direzione Ambiente della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A. eventualmente integrato da esperti del settore individuati dalla Direzione Ambiente.

11.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) del precedente paragrafo 11.2 viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine, Finpiemonte S.p.A. informa l'impresa dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità e di merito, dell'individuazione delle spese ritenute ammissibili e dell'avvenuta attivazione della fase di istruttoria bancaria di cui alla lettera d) del citato paragrafo.

Nel caso di domanda di agevolazione secondo il regime di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, l'istruttoria bancaria sarà attivata solo a conclusione della procedura di notificazione di cui al successivo paragrafo 20.

Qualora l'Ente gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese all'Ente gestore, anche a mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta precedentemente citata.

A seguito della ricezione della comunicazione, da parte dell'Istituto di credito, del superamento dell'istruttoria bancaria (di cui al paragrafo 11.2d) Finpiemonte S.p.A. procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione (con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e dell'importo del finanziamento del contributo concesso) e ne darà tempestiva comunicazione all'impresa proponente.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

Prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovrà essere acquisito il 'documento unico di regolarità contributiva' (d.u.r.c.) previsto dalla l. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso in cui tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione.

Nel caso di agevolazione concessa nell'ambito del regime "de minimis", la concessione è subordinata alla preventiva verifica del rispetto del 'massimale de minimis'.

12. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

Il primo stanziamento disponibile (fondi POR/FESR) è pari a € 50.000.000,00. Per i primi trenta giorni dall'apertura del bando la dotazione iniziale è così suddivisa:

- € 25.000.000,00 destinati a finanziare interventi di importo compreso tra € 50.000,00¹², e € 200.000,00;
- € 25.000.000,00 destinati a finanziare interventi di importo superiore a € 200.000,00.

Decorsi i citati trenta giorni dall'apertura del bando, la dotazione inutilizzata sarà destinata al finanziamento delle domande pervenute esclusivamente in base all'ordine cronologico, a prescindere dalla dimensione dell'investimento.

13. Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale del POR sono le seguenti:

- a) Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in unica soluzione a seguito della concessione dell'agevolazione.

Il prestito sarà rimborsato in settantadue mesi di cui dodici di preammortamento, in rate trimestrali posticipate.

- b) Il contributo in conto capitale viene erogato nel seguente modo:

- in una percentuale proporzionale all'entità delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario ammesse all'agevolazione (documentate da fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e presentate per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14, fino ad un massimo dell'80% del contributo pubblico concesso;
- il saldo del contributo pubblico concesso alla presentazione della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ed in seguito alla "verifica finale" svolta da Finpiemonte S.p.A. (v. infra par. 14).

Finpiemonte S.p.A. effettua le erogazioni del contributo in conto capitale entro 60 giorni dalle operazioni di rendicontazione in itinere e finale effettuate dal beneficiario nelle date indicate al successivo paragrafo 14.

14. Stato avanzamento della spesa, esecuzione lavori e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A.:

- entro le date del 30 aprile e del 30 novembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere). La spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR, anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette. Finpiemonte S.p.A. si riserva di valutare in fase di saldo del contributo pubblico del POR eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico del POR (rendicontazione finale).

¹² Sono esclusi i progetti di investimento di ammontare inferiore a 50.000,00 €.

La rendicontazione di cui al punto precedente (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile da Finpiemonte S.p.A. Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell'agevolazione oggetto del presente bando. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica finale avvalendosi del Comitato di Valutazione. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte S.p.A.:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria;

oppure

- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

15. Varianti

Le variazioni relative alla titolarità dell'intervento devono essere tempestivamente comunicate alla Finpiemonte S.p.A. che espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma o revoca dell'agevolazione.

Fermo restando il termine massimo di realizzazione degli investimenti previsto al precedente paragrafo 7 del bando, ogni variazione riguardante il cronoprogramma approvato, deve essere preventivamente comunicata a Finpiemonte S.p.A. ed autorizzata dal soggetto che ha deliberato l'ammissione all'agevolazione.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale, sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto/investimento. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti, la funzionalità o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

16. Revoca delle agevolazioni

Si procederà alla revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
- nel caso in cui l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi – verso il gestore Finpiemonte S.p.A. o verso la Regione – derivanti da altre agevolazioni dai medesimi concesse;
- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento bancario;
- in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento bancario;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
- in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento;
- in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale (o dell'area 87.3.c) nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione;
- qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo paragrafo 18, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità dell'agevolazione sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare degli aiuti erogati.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla parziale restituzione degli aiuti erogati.

In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (o, in caso di aiuti attuati in modo abusivo, dalla Commissione Europea), vigente

alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale e/o da Finpiemonte S.p.A. per il recupero delle somme erogate e revocate.

17. Procedimento di revoca

Nei casi che potrebbero dar luogo alla revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Finpiemonte S.p.A. esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato all'impresa interessata con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

18. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti Uffici della Regione, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario ai fini del monitoraggio.

Il beneficiario delle agevolazioni cura la conservazione della documentazione e degli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" da archiviare secondo le modalità che verranno definite nell'atto di

concessione dell'agevolazione. Tale documentazione viene resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione del POR FESR.

Il beneficiario, inoltre, assicura l'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto finanziato secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione dell'agevolazione.

19. Conformità alla normativa comunitaria

Gli aiuti di Stato contenuti nel presente bando e le singole concessioni delle agevolazioni sono soggetti alla seguente normativa:

- Regolamento (CE) N. 70/2001 in G.U.C.E. L 10 del 13/01/2001, pag. 33 e s.m.i;
- Regolamento (CE) n 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale in GUUE L 302 del 1/11/2006, pag. 29;
- Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C82/01) in GUUE C 82 del 1/04/2008, pag. 1;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (De minimis) in GUUE L 379 del 28/12/2006, pag. 5.

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal decreto di attuazione (d.p.c.m. 23/5/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12/7/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. 'clausola Deggendorf').

20. Procedura di notificazione e clausola sospensiva

Per quanto riguarda gli interventi che ricadono nel regime di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, il presente bando sarà sottoposto alla procedura di notificazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della C.E. e del Regolamento 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato C.E.: pertanto l'agevolazione non potrà essere concessa prima che tale procedura abbia condotto alla decisione della Commissione e dovrà rispettare le condizioni dalla stessa previste.

L'agevolazione sarà comunque concessa nel rispetto della decisione della Commissione Europea e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

21. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale e regionale.